

Comune di Casale sul Sile

Provincia di Treviso

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

NOTA INTEGRATIVA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Premessa

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il predetto principio contabile stabilisce alcuni contenuti della presente nota integrativa, completi la parte descrittiva del bilancio di previsione, affiancandosi al documento unico di programmazione (DUP) e alle altre note predisposte.

Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione conosciuta al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

Per quanto riguarda, in particolare, le previsioni di entrata relative a imposte e tasse e proventi assimilati, si dà atto che il bilancio 2017- 2019 è stato redatto in condizioni di politiche tributarie e fiscali invariate rispetto al precedente esercizio.

Pertanto l'attività sarà orientata a razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla riscossione delle entrate tributarie e al recupero dell'evasione.

IMU: La previsione di gettito dell'IMU per gli esercizi 2017-2019 è al netto della trattenuta a titolo di quota di contribuzione del Comune di Casale sul Sile al Fondo di Solidarietà Comunale, stimato in circa € 374.000,00, che verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata dai contribuenti.

TASI: la previsione di entrata della Tasi è stata stimata tenendo in considerazione il gettito dell'anno 2015, dedotta la quota relativa all'abitazione principale, non più dovuta, ed il gettito del 1° semestre 2016.

Tutte le altre poste di entrata tributaria, dalla Tosap all'imposta sulle pubblicità e pubbliche affissioni, sono state fatte nel rispetto del gettito ormai consolidato; mentre la previsione di entrata dell'addizionale all'irpef è stata fatta in base ai dati rilevati dal portale del federalismo fiscale.

Trasferimenti correnti: Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente. Si segnala che sono inserite poste relative anche a trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in cui l'ente è solo un soggetto intermedio.

Entrate extratributarie: Le entrate da erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi.

Con riferimento alle previsioni di spesa le stesse tengono conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie (utenze elettriche, telefoniche, idriche, riscaldamento, personale), e di quelle già assunte in esercizi precedenti, nonché delle altre spese così come definite in base agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazioni accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: *"Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari 2 almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"*.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazioni alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Tra queste in particolare sono state considerate le entrate riscosse per cassa e per le quali, anche in considerazione dell'esiguità dell'importo non si sono mai verificare tensioni di cassa, i proventi, diversi dai trasferimenti, nei quali i soggetti debitori fossero pubbliche amministrazioni, altre entrate di minore rilevanza.

In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di entrata, individuando le seguenti entrate che danno luogo all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- recupero tributi relativi ad anni precedenti (ICI – IMU - TASI, ecc);
- sanzioni per violazioni a leggi e regolamenti;
- sanzioni amministrative.

Per calcolare il il fondo crediti di dubbia esigibilità si è provveduto, sempre in applicazione al ricordato principio contabile a determinare, la media delle singole medie annuali, dell'ultimo quinquennio, calcolando la media con riferimento agli incassi in conto competenza rispetto al totale delle sanzioni erogate e, prudenzialmente, di è provveduto ad aumentare gli accantonamenti al fine di coprire il rischio di insolvenza.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato interamente finanziato dalle entrate correnti dell'Ente. Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2017-2019 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2016 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2016 accertato ai sensi di legge.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato:

Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016 ammonta ad € 108.867,92.

L'elenco analitico risulta dall'allegato al bilancio di previsione 2017-2019 e precisamente dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto.

Da tale prospetto si evince che la quota accantonata ammonta ad € 5.000,00.= per il fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2016, per € 3.190,00.= al fondo accantonamento indennità di fine rapporto al Sindaco.

Al bilancio di previsione 2017-2019 non è stata applicato l'avanzo presunto di amministrazione.

Interventi programmati per spese di investimenti

In relazione agli interventi programmati per spese di parte capitale si rimanda all'apposito documento contenuto nel documento unico di programmazione (DUP) ed al Piano triennale dei Lavori Pubblici e dell'allegato Elenco Annuale dei Lavori approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 120 del 20.10.2016.

Detti interventi non sono finanziati con il ricorso al debito.

Elenco delle partecipazioni

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.
AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE-PIAVE spa	www.sile-piave.it/	13,00
MOBILITA DI MARCA s.p.a.	www.mobilitadimarca.it	0,09
A.C.T.T. SERVIZI spa	www.actt.it/	0,60
PIAVE SERVIZI s.r.l.	www.piaveservizi.it/	2,20
CONSIGLIO DI BACINO "PRIULA"	www.priula.it/	0,19

Con delibera del Consiglio Comunale nr. 16 del 28 maggio 2015 è stata approvata la progetto di fusione per incorporazione Sile-Piave SpA e SISP srl in Piave Servizi S.r.l., operazione che andrà formalmente a conclusione entro la fine del 2015.

Con delibera del Consiglio Comunale nr. 8 del 11.02.2015 è stata approvata la costituzione del Consiglio di Bacino denominato "Priula" mediante integrazione degli Enti responsabili di bacino, Consorzi Priula e Treviso Tre.

A seguito dell'approvazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (L. 190/2014, art. 1, comma 511) è stata avviata la cessione delle proprie quote azionarie in ACTT Servizi spa in quanto non presenti i criteri stabiliti dal legislatore per il mantenimento delle stesse.

Dell'espletamento delle procedure di cessione delle suddette quote è stato individuato, in sede assemblea dei soci ACTT Servizi spa del 24.02.2016, il Comune di Preganziol.